

ESONERO CONTRIBUTIVO (NON ANCORA EFFICACE) PER L'ASSUNZIONE, NEL BIENNIO 2021-2022, DI DONNE DISOCCUPARE/PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO: ULTERIORI PRECISAZIONI INPS

L'art. 1, comma 16, della legge 30/12/2020, n. 178 ^[*] ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici "svantaggiate" (come sotto identificate) effettuate nel **biennio 2021-2022**, l'**esonero** di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 ^[**] è riconosciuto nella misura del **100 per cento** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

Tale beneficio:

- a) *"è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.";* **diverrà pertanto efficace con l'autorizzazione della Commissione europea, che ne condiziona la fruizione;**
- b) spetta:
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, per **18 mesi**;
 - in caso di assunzione a termine, per la sua durata, con un massimo di **12 mesi**, **augmentabili a 18 complessivi** se trasformato a tempo indeterminato.

Ai fini del riconoscimento dell'esonero è necessario che l'assunzione:

- 1) **riguardi una donna con almeno uno di questi requisiti:**
- di età non inferiore a 50 anni e disoccupata da almeno 12 mesi;
 - priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
 - priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e con residenza in una delle seguenti regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Campania o Basilicata;
 - priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito di una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020);
- 2) **comporti un "incremento occupazionale netto"**, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e quelli mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'INPS, di conseguenza, con la circolare 22/2/2021 n. 32 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021), ha fornito le "prime indicazioni" e "istruzioni" per la gestione dei corrispondenti adempimenti previdenziali e, a integrazione di quanto ivi previsto, *"a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, riguardanti l'ambito di applicazione della misura di esonero"*, con il messaggio 6/4/2021 n. 1421, ha diramato le seguenti precisazioni.

Rapporti di lavoro incentivati

Come già previsto nella circolare n. 32/2021, l'incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo determinato;

- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Nella medesima circolare è stato altresì chiarito che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo **determinato**, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una **trasformazione** a tempo indeterminato, senza averlo richiesto per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

In virtù delle sopra esposte argomentazioni, si precisa ulteriormente, a integrazione di quanto già chiarito nella richiamata circolare, che **il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati** ai sensi della disciplina di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, **in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.**

Infine, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 32/2021, che **l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.**

Misura dell’incentivo

Nella circolare n. 32/2021, con riferimento ai premi dovuti all’INAIL, si è provveduto a richiamare quanto già previsto strutturalmente per l’agevolazione di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, dalla circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 18/2013) e dalla circolare n. 28/2014 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 11/2014) con cui l’INAIL ha comunicato che **l’incentivo è applicabile anche ai premi assicurativi** e illustrato le modalità per beneficiarne.

Pertanto, riguardo all’applicazione della nuova agevolazione di cui all’art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, per quanto attiene ai profili in materia assicurativa, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’INAIL.

[*] Art. 1, commi da 16 a 18 della legge n. 178/2020

16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

[] Art. 4, comma da 8 a 11 della legge n. 92/2012**

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei

contributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.